

**Sentenza:** n. 196 del 11 ottobre 2018 (deposito del 9 novembre 2018)

**Materia:** pubblico impiego

**Parametri invocati:** art. 81, quarto comma, e art. 117, secondo comma, lettere l), della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Ricorrente:** Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Regione Liguria

**Oggetto:** art. 10 della legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), e dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 24 novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse),

**Esito:** - illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008);

- illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, limitatamente alle parole «prioritariamente per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della vice dirigenza», nonché dei commi 3 e 4, della legge della Regione Liguria 24 novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse).

**Estensore nota:** Carla Paradiso

#### **Sintesi:**

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, in sede di parificazione del rendiconto generale della Regione Liguria per l'esercizio 2016 e, in particolare, del capitolo concernente la spesa del personale, cui è imputata la voce di spesa inerente alla vice-dirigenza regionale, dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), in quanto ha istituito la vice-dirigenza regionale, regolando una materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; nonché dell'articolo 2 della legge della Regione Liguria 24 novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse), che ha disposto l'incremento del Fondo per il trattamento accessorio del personale (comma 1) e la sua destinazione al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della vice-dirigenza (comma 2), in contrasto con quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale e di comparto, cui rinvia la legislazione statale.

La Corte costituzionale che aveva già riconosciuto la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità in sede di giudizio di parificazione *«per contrarietà con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione»*, di tutte le *«leggi che determinino veri e propri effetti modificativi dell'articolazione del bilancio dello Stato, per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unità elementari dello stesso, vale a dire sui capitoli con riflessi sugli equilibri di gestione»* (sentenza n. 244 del 1995), con la sentenza 196 del 2018 riconosce l'esistenza di un nuovo ambito di esercizio del sindacato di legittimità della Corte dei Conti sulla legislazione regione in sede di parificazione dei rendiconti regionali.

Con quest'ultima decisione la Consulta attribuisce alle sezioni regionali della Corte dei conti la legittimità a dedurre, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, anche la violazione degli ambiti di competenza esclusivi del legislatore statale, in quanto *«in tali casi la Regione manca per definizione della prerogativa di allocare risorse. Pertanto, entro tali materie,*

*non vi è intervento regionale produttivo di spesa che non si traduca immediatamente nell'alterazione dei criteri dettati dall'ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica allargata. La legislazione impugnata, che destina nuove risorse senza che peraltro siano ravvisabili diretti controinteressati, non potrebbe agevolmente essere sottoposta al giudizio di questa Corte per altra via che non sia il giudizio di parificazione».*

Per quanto riguarda il merito della censura concernente la violazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile da parte del legislatore ligure, la Corte osserva, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, che *«a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici – tra i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni – compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia “ordinamento civile” (ex multis, sentenze n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n.211 e n. 17 del 2014)»* (sentenza n. 175 del 2017). Essa, pertanto, *«è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva»* (sentenza n. 160 del 2017), cui la legge dello Stato rinvia.

Nel caso di specie il legislatore regionale, con l'articolo 10 della legge regionale della Liguria n. 10 del 2008, *«ha istituito il ruolo dei vice-dirigenti regionali e poi, a distanza di pochi mesi, ha disciplinato la relativa retribuzione di posizione e di risultato (art. 2, commi 3 e 4, della legge reg. Liguria n. 42 del 2008), individuando le necessarie risorse in un incremento del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale del comparto, ex art. 15 del CCNL sottoscritto l'1 aprile 1999 (comma 2, secondo periodo, legge reg. n. 42 del 2008), in contrasto con quanto disposto dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza esclusiva.»*

Per i motivi esposti la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, limitatamente alle parole *«prioritariamente per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della vice dirigenza»*, nonché dei commi 3 e 4, della legge della Regione Liguria 24 novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse).